

SERVIO, ALFENO

E LA METAFISICA DELLO SPIRITO

Massimo Miglietta*
Catedrático de Derecho Romano
Universidad de Trento

SOMMARIO: 1. PRELUDIO. 2. KEJSERENS NYE KLÆDER. 3. MUCH ADO ABOUT NOTHING. 4. LA POLVERE SOTTO IL TAPPETO. 5. APPENDIX. 6. THAT'S IS FOLKS.

1. *Preludio*. – Alla pregevole antologia di scritti tributati ad un Maestro del valore di Antonino Metro – raccolti in sei densi volumi, a cura di Lilia Russo Ruggeri¹ – ero stato invitato a partecipare con uno scritto, risultato poi relativamente ampio e dedicato ad indagare ipotesi ritenute particolarmente significative di ‘conflitto logico’ tra ‘*quaestio*’ e ‘*responsum*’ nei *digesta* di P. Alfeno Varo². Oggi, *re melius perpensa*, rettificherei forse il titolo, e indicherei, piuttosto, il concetto di ‘conflitto dialettico’. Ma si tratta, evidentemente, di un dettaglio, peraltro ormai superato dal tempo.

Ebbene, l’amico Maurizio Manzin, collega della sede tridentina, dato il taglio anche metodologico del lavoro, mi aveva proposto di trasporre quel contributo in lingua inglese, per destinarlo ad una miscellanea che si sarebbe dovuta pubblicare presso una prestigiosa Università del Nord America.

* Dedico, con affetto sincero, queste pagine, nella speranza che possa gradirle, all’amico e illustre collega Javier Paricio, il quale mi ha concesso l’onore di essere integrato – a partire dalla XXIV annata (2021) – nel *Comité científico* internazionale della prestigiosa rivista *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, da Lui diretta, composto da numerosi altri Studiosi di riconosciuta ed elevata statura accademica.

¹ Vd. C. RUSSO RUGGERI (cur.), *Studi in onore di Antonino Metro*, VI voll., Milano 2010. Mi sia consentito esprimere anche in questa sede il rimpianto sincero per la scomparsa del Professore, che sempre mi ha manifestato grande affetto, il quale, oltre ad essere studioso di grande e riconosciuto valore, è stato esempio di eleganza, moderazione, signorilità e rigore morale.

² Vd. M. MIGLIETTA, *Casi emblematici di ‘conflitto logico’ tra ‘quaestio’ e ‘responsum’ nei ‘digesta’ di Publio Alfeno Varo*, in RUSSO RUGGERI (cur.), *Studi in onore di Antonino Metro*, cit., IV, 275 ss.

A causa di varie difficoltà, indipendenti dalla volontà degli ideatori, il progetto non è poi giunto a conclusione. Per questo motivo – per non dedicare a due Studiosi il medesimo lavoro, ma, allo stesso, tempo, nell'impossibilità per difficoltà personali di provvedere alla scrittura di uno nuovo, e nella necessità di onorare l'uscita dai ruoli universitari di Pierluigi Zannini, a cui mi legava una lunga consuetudine presso la 'scuola romanistica' torinese – decisi di offrirgli, quale segno di affetto, almeno la versione inglese di quelle pagine³.

Sono sinceramente lusingato, pertanto, che una (seppur periferica) sezione del mio contributo – edito originariamente in italiano nel 2010 – abbia attirato la recente, ripetuta attenzione⁴ di D. Mantovani (che, sul punto, la qualifica addirittura quale «nuova ipotesi ricostruttiva della *quaestio*» racchiusa nel passo in esame)⁵, all'interno del suo saggio intitolato *Alfeno e la serietà dell'ironia*⁶.

Si tratta, peraltro, di un lavoro ad ampi tratti suggestivo e perfino in parte ammirevole, poiché è giudizio comune quello secondo cui si debba riconoscere al suo Autore, oltre alla sofisticata ricercatezza della scrittura (preceduta, non di rado, da titoli 'ad effetto')⁷, doti personali di propensione filologica e di sensibilità storica, che caratterizzano tutte le sue indagini.

Sono un poco sorpreso, invece, che il mio cortese recensore si sia affidato – pur legittimamente – al testo trasposto in altro idioma (poiché, come è noto, ogni 'traduzione' è pur sempre in parte un poco 'tradimento' – e potrebbe, pertanto, contribuire a sviare la precisa comprensione anche da parte del lettore più attento), mentre la versione originale italiana non era ovviamente celata al pubblico, dal

³ Vd. M. MIGLIETTA, *Emblematic Cases of «Logical Conflict» between «Quaestio» and «Responsum» in the «Digesta» of Publius Alfenus Varus*, in F. ZUCCOTTI, M.A. FENOCCHIO (cur.), *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano 2018, 207 ss.

⁴ Precisamente in due paragrafi del suo scritto: cfr. D. MANTOVANI, *Alfeno e la serietà dell'ironia. Un responso sulla legittimazione ad agire nell'«actio ad exhibendum» (D. 10.4.19)*, in L. MAGANZANI (cur.), *Antologia del Digesto giustiniano. Scritti in ricordo di Giovanni Negri*, Napoli 2023, 202 ss. (§ 5) e 207 nt. 49, 217 s. (§ 7).

⁵ *Ibid.*, 202.

⁶ *Ibid.*, 188 ss.

⁷ Come nel caso presente. E ne cito un altro soltanto, per tutti: D. MANTOVANI, *Quando i giuristi divennero «veteres». Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Augusto. La costruzione del Principato. Atti del Convegno 4-5 dicembre 2014*, Roma 2017, 249 ss., lavoro suggestivo, che mette in luce abilità dialettica e intelligenza del suo Autore, ma che ad un'analisi attenta rivela il suo sostanziale carattere di brillante e piuttosto artificiosa costruzione. V'è da ritenere che se un simile lavoro fosse stato scritto da un giovane studioso, ovviamente assai meno esperto, e quindi meno abile nel presentare le proprie tesi, questi sarebbe potuto andare incontro a critiche significative. E, forse, anche da parte dello stesso Studioso pavese.

momento che pure si affermava, nel consueto asterisco d'esordio della traduzione, peraltro successiva di otto anni:

«In honour of my friend Pierluigi Zanini I publish here the English translation of a paper of mine, which already appeared in "Studi in onore di Antonino Metro"»⁸.

Se, tuttavia, avessi potuto prevedere un'attenzione così (relativamente) ampia, di un segmento, invece, tanto minuto della mia ricerca, per cercare di far risaltare più chiaramente il mio pensiero, magari lo avrei tradotto in altra lingua, ad esempio in francese, che, tra le straniere, è forse quella che pratico con relativa maggior disinvoltura⁹.

2. *Kejserens Nye Klæder*. – Tutto ciò brevemente premesso, e al fine di evitare di offrire la sensazione di autoreferenzialità, tralascio immediatamente i profili, per così esprimermi, biografici, e passo a considerare con la doverosa attenzione i rilievi mossi dallo Studioso pavese.

La testimonianza a cui si fa riferimento è costituita da un avvincente passo alfeniano, tratto dall'epitome paolina dei suoi *digesta*, in tema di *actio ad exhibendum* e di ciò che, nella dogmatica processualistica moderna, seppure anticipata in qualche modo dalla prosa del giureconsulto (*possunt agere omnes quorum interest... quidam consuluit... magni eius interesset*), si definisce quale 'interesse ad agire'¹⁰. Si tratta, per la precisione, di

Alf. 4 dig. a Paul. epit., D. 10.4.19 [= Pal. ? 66 ?]¹¹: *Ad exhibendum possunt agere omnes quorum interest. Sed quidam consuluit, an possit efficere haec actio, ut rationes adversarii sibi exhiberentur, quas exhiberi magni eius interesset. Respondit non oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed qua mente quid diceretur, animadvertere convenire. Nam illa ratione etiam studiosum alicuius doctrinae posse dicere suo interesse illos aut illos libros sibi exhiberi, quia, si essent exhibiti, cum eos legisset, doctior et melior futurus esse.*

⁸ Vd. MIGLIETTA, *Emblematic Cases of «Logical Conflict»*, cit., 207 (sub asterisco).

⁹ Seppur debba onestamente riconoscere di non ritenere d'essere particolarmente 'portato' per le lingue moderne.

¹⁰ Vd., in proposito, per tutti, lo studio fondamentale e 'classico' di A. ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova 1955, nonché quelli di B. SASSANI, *Note sul concetto di interesse ad agire*, Rimini 1983 e di M. MARINELLI, *La clausola generale dell'art. 100 c.p.c.*, Trento 2005.

¹¹ I punti di domanda corrispondono a quelli posti da Lenel prima del frammento nr. 66 della sua *Palingenesia*, segno della difficoltà incontrata dal grande romanista tedesco nel giustificare l'inserimento del responso alfeniano in quella parte dell'opera e in quel libro quarto: cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1889, 51.

Va ribadito che, in quella sede, ne trattavo assai limitatamente, perseguendo invece lo scopo generale dell'intero contributo, teso ad indagare un fenomeno che mi era apparso singolare, e particolarmente significativo in termini di stilistica e di relativo influsso sulle *rationes dedicensi* del giurista cremonese, ossia «un interessante profilo, praticamente sfuggito alla dottrina (o che è stato, in ogni caso, oggetto di attenzione marginale), relativo ad alcuni frammenti alfeniani».

In queste testimonianze, infatti, come proseguivo, «si assiste al tentativo, di certa scaltrezza, da parte di colui che si rivolge al giurista in funzione respondente, di condurre quest'ultimo verso una determinata soluzione. Una soluzione che dovrebbe essere, nelle intenzioni, ovviamente favorevole a colui che ha posto la *quaestio*.

Ad un simile artificio si oppone lo sforzo interpretativo del giurista che, come vedremo, a partire dai termini stessi espressi dal richiedente – ovvero sfruttando la conformazione logico-sintattica della *quaestio* – rovescia le premesse appena fissate ed approda alla soluzione opposta rispetto a quella cui sarebbe necessariamente giunto se avesse acconsentito ad addentrarsi lungo la via tracciata dalla controparte (una via, di fatto, predeterminata riguardo all'esito del responso)»¹².

Per inciso, osservavo come l'elemento stilistico indagato fosse rinvenibile, in genere, nell'epitome anonima dei *digesta* alfeniani, ma che esso affiorasse anche in quella paolina, proprio alla luce del testo salvato in D. 10.4.19 – indizio grave del fatto che quella caratteristica fosse, con ragionevolezza, da attribuire al giurista operante a cavaliere tra i secoli primo a.C. e primo d.C., e non già, per contro, ad interventi a lui posteriori o giustiniane¹³.

Su questa testimonianza, e sulla mia lettura, si è concentrata, dunque, da ultima, l'attenzione di Mantovani.

Riassumo, per comodità del lettore, il pensiero dello studioso, riportando l'estratto iniziale della sue stesse parole:

«Una nuova ipotesi ricostruttiva della *quaestio*, con riflessi sull'analisi della motivazione del responso di Alfeno (v. *infra*, § 8), è stata proposta da M. Miglietta: “We could consider, as working hypothesis, that the asker could have as his aim to know – through the examination of the *rationes* – the factual substance of the estate of his business competitor,

¹² Così in MIGLIETTA *Casi emblematici di 'conflitto logico'*, cit., 287 s. (con omissione, in questa sede e per intuitive ragioni, delle note a piè di pagina, e suddivisione in più paragrafi della citazione), e cfr. ID., *Emblematic Cases of «Logical Conflict»*, cit., 220 ss. (di cui pare superfluo, in questo punto del discorso, riportare il relativo testo in inglese).

¹³ Cfr. ID. *Casi emblematici di 'conflitto logico'*, cit., 320 s. (e ID., *Emblematic Cases of «Logical Conflict»*, cit., 257). Gli altri passi analizzati – sempre nella stessa ottica – erano i seguenti, e in quest'ordine: Alf. 2 dig., D. 18.6.12(11); Alf. 5 dig., D. 33.8.14; Alf. 5 dig., D. 35.1.27; Alf. 2 dig., D. 39.2.43.1-2, ed appunto Alf. 4 dig. a Paul. epit., D. 10.4.19.

in order to sell the same wares at a lower price than the one requested by his antagonist (and that he could, in any case, request). This is undoubt[ed]ly¹⁴ – if compared with the first – a «(great) interest», apparently consistent with the literal content of the *regula iuris* (*ad exhibendum possunt agere 'omnes quorum interest'*)". L'*adversarius* di cui parla D. 10.4.19 sarebbe, secondo quest'ipotesi, un "business competitor", un "concorrente", del quale il *quidam* desidera consultare le scritture contabili per trarne indebito vantaggio commerciale, vendendo le merci a prezzi inferiori. Si tratta di semplici affermazioni, cui non segue nessuna dimostrazione. Un riscontro filologico sul termine *adversarius* ne mostra l'insostenibilità sul piano testuale»¹⁵.

A questo giudizio si accompagna un ampio esercizio di analisi – appunto – filologica e terminologica, che porta a concludere con questo giudizio: «L'ipotesi di leggere nell'*adversarius* il "business competitor" del *quidam* non è dunque accettabile. Se è stato necessario prenderla in esame è perché da essa sono state tratte ulteriori conseguenze riguardo al ragionamento di Alfeno, su cui si dovrà tornare più avanti»¹⁶.

A partire dalla critica ora trascritta, il cortese contraddittore giunge a concludere – peraltro con una scelta di campo anche legittima¹⁷ – che in realtà si trattasse dell'avversario in sede processuale¹⁸. Desidero solamente osservare, *incidenter tantum*, che, a tenore del passo di Alfeno, si transita comunque nella fase di consultazione del giurista – e non già in quella strettamente procedimentale (per cui potrebbe sviare il lettore, per la sua intrinseca e parziale ambiguità, l'affermazione di Mantovani, secondo

¹⁴ Sono grato allo studioso pavese per la utile rettifica del refuso, che dimostra la sua attenzione anche per i dettagli.

¹⁵ Così MANTOVANI, *Alfeno e la serietà dell'ironia*, cit., 202 – e vd. anche 217 – (con riferimento a MIGLIETTA, *Emblematic Cases of «Logical Conflict»*, cit., 260). Notiamo, peraltro incidentalmente, che lo stesso Autore – a proposito dei dubbi interpolazionistici sul passo in esame, e accettando la soluzione della sua genuinità – si limita a rinviare agli studiosi, seppure autorevoli, che se ne sono occupati, a sua volta a modo di "semplice affermazione, cui non segue nessuna dimostrazione" (cfr. MANTOVANI, *op. cit.*, 191 e nt. 4).

¹⁶ Ancora MANTOVANI, *op. cit.*, 204. Ma vd. oltre, nt. 26.

¹⁷ Si veda, ad esempio, la letteratura da lui opportunamente richiamata in *op. ult. cit.*, 197 nt. 24, a cui si fa rinvio. E così sembrerebbe confermare anche la versione greca di D. 10.4.19, ossia (cfr. Bas. 15.4.19 [Hb. II, 178 = BT. II, 797]) ove appare l'espressione «ὁ ἀντιδικός μου», di cui Mantovani accoglie e fissa la versione tecnico-giuridica «la mia controparte processuale» (Id., *op. cit.*, 203). Significato che non era sfuggito, ovviamente, già ad E.F. LEOPOLD, *Lexicon graeco-latinum manuale*, Leipzig 1952, 88, il quale, però, registrava – sulla base del verbo d'origine ἀντιδικέω – anche i significati di *hostis* e (più comunemente) di *adversarius*. Va comunque detto che il sostantivo torna in senso tecnico anche in Harmen., *Man. leg.* 1.2.14, inserito nel titolo *de actore et reo* (περὶ ἐνάγοντος καὶ ἐναγομένου).

¹⁸ Vd. MANTOVANI, *op. cit.*, 218 ss.

il quale «la richiesta nasce in un contesto processuale e proviene dall'attore»¹⁹ – come dimostrano chiaramente i termini del frammento ... *quidam consuluit, an possit efficere haec actio...* (sarà 'attore', e l'avversario 'convenuto' – e vi sarà processo – soltanto in quanto il postulante riceva risposta positiva da parte del giurista alla sua domanda, o intenda comunque – anche se improbabilmente – instaurare l'azione nel caso contrario; considerazione che esercita forza assorbente su molte altre considerazioni di natura procedimentale).

La ragione per cui ho ritenuto di intervenire è data, tuttavia, da una questione di metodo – e non di interpretazione. Lo studioso pavese, infatti, con abilità e accuratezza, amplifica la portata di un'affermazione – peraltro puramente incidentale –, con il risultato di creare l'impressione nel lettore che quel particolare profilo sia il fulcro dell'intero ragionamento. Ed altrettanto sottilmente non manca di minimizzare (o sottacere) elementi che potrebbero, per contro, sminuire la forza persuasoria dei suoi rilievi²⁰.

Nel caso di specie, l'indicazione che potesse trattarsi dell'avversario in ambito commerciale costituiva una semplice ipotesi esemplificativa – per di più, sia detto chiaramente – relegata in nota²¹.

Lo dimostra la semplice lettura del periodare, che, vista nella sua struttura originaria, restituisce lo sviluppo reale del mio pensiero:

[Testo] «As to what concerns the content of D. 10.4.19 – once stated the law principle according to which (only) those that – being entitled to a property – have an interest in it can sue with the *actio ad exhibendum* – the case concerns someone ('*quidam*') who, on the basis of the same principle, tries to infuse in the jurist the conviction that his request to the defendant [!] to produce the account books is licit, because, as *quidam* states, he has not only a 'simple' interest in them, but a 'remarkable interest' ('*quas exhiberi magni eius interesset*') – that would meet *ad abundantiam* the requirement asked to take the legal action (174).

We notice again incidentally the presence of typical lexical parallelisms between *quaestio* and *responsum*, with a development in the continuation – The (juridical) 'interest' [*sic!*] grows up to become a 'remarkable interest', and this alone should urge the jurist to agree to the question of the asker».

¹⁹ Così Id., *op. cit.*, 200.

²⁰ Per un esempio dell'adozione di tale *modus procedendi*, in questa occasione, come altrove, si veda, infatti, quanto riportato nel § immediatamente successivo.

²¹ Trattandosi, peraltro, di una semplice esemplificazione – come di norma avviene – non era necessaria alcuna particolare 'dimostrazione' (vd. sopra, nt. 15, in relazione a quanto osservato dallo studioso).

Soltanto, appunto, nella relativa nota a piè di pagina riportavo la summenzionata ipotesi:

[Nota 174]: «Such conclusion can be seemingly inferred, I think, from the whole structure of the *quaestio* (though its apparent ‘vagueness’ due to the use of the interrogative particle ‘*an*’). Consider, as working hypothesis [!], that the asker could have as his aim to know – through the examination of the *rationes* – the factual substance of the estate of his business competitor, in order to sell the same wares to a minor price as to the one offered by his antagonist (and that he could, in any case, offer). This is undoubtedly – if compared with the first – a ‘(great) interest’, apparently consistent with the literal content of the *regula iuris* (*ad exhibendum possunt agere ‘omnes quorum interest’*)».

E questa era la versione originale italiana e cronologicamente precedente:

[Testo]: «Per quanto riguarda il contenuto di D. 10.4.19 – e attestato il principio di diritto secondo cui possono esperire l'*actio ad exhibendum* (*scl.* soltanto) coloro che – in quanto titolari di una situazione reale – siano dotati di interesse – viene prospettata l'ipotesi secondo cui un tale (*quidam*), sulla base dello stesso principio, cerca di infondere nel giurista la convinzione della liceità circa la richiesta giudiziale [!] di far esibire le scritture contabili da parte dell'avversario, poiché, come afferma il *quidam*, dalla loro presentazione non deriva un ‘semplice’ interesse, bensì un ‘interesse notevole’ (*‘quas exhiberi magni eius interesset’*) – che integrerebbe, pertanto, *ad abundantiam* il requisito sostanziale richiesto per la legittimazione attiva (162)²².

Notiamo ancora incidentalmente la comparsa di tipiche corrispondenze lessicali tra *quaestio* e *responsum*, con ampliamento nella ripresa – l’‘interesse’ (processuale) [*sic!*]²³ si accresce a diventare un ‘interesse notevole’, appunto, ciò che dovrebbe sospingere il giurista, di per sé, a dare accoglimento alla domanda del richiedente»²⁴.

[Nota 162]: «Mi pare che questa conclusione possa essere tratta dall’assetto complessivo della *quaestio* (nonostante una sua apparente ‘genericità’ dovuta all’uso della particella interrogativa ‘*an*’). Si consideri, infatti, quale ipotesi di lavoro [!], la finalità perseguita dal richiedente di conoscere – attraverso lo studio delle *rationes* altrui – la concreta consistenza del patrimonio del concorrente in affari, al fine di procedere alla vendita della stessa merce ad un prezzo inferiore a quello offerto dall’antagonista (e che questi potrebbe, in ogni caso, offrire). Si tratta indubbiamente – se riguardato dal primo – di un ‘(grande) interesse’, in apparenza conforme al tenore letterale della *regula iuris* (*ad exhibendum possunt agere ‘omnes quorum interest’*)»²⁵.

²² Così MIGLIETTA, *Casi emblematici di ‘conflitto logico’*, cit., 322 s.

²³ La forma esclamativa è aggiunta in questa sede.

²⁴ *Ibid.*, 323.

²⁵ *Ibid.*, 323 nt. 162. Preciso che, nella trascrizione dei brani inglese e italiano, sono state aggiunte in questa sede le sottolineature tra parentesi quadre, al solo scopo di indicare alcuni passaggi che risultano essere particolarmente eloquenti.

3. *Much Ado About Nothing*. – Giusto per chiudere questo breve riscontro, è da notare che – nel testo riprodotto – il concetto di ‘avversario’ viene comunque pienamente, e per brevità, ricondotto al piano processuale (e nella versione in inglese – sempre nel testo – qualificato tecnicamente come ‘defendant’).

Del resto, ciò è reso accettabile dal fatto che tutto il ragionamento è generato dalla riflessione su quella singolare, per ampiezza, *regula iuris* iniziale ‘*ad exhibendum possunt agere* [!] *omnes quorum interest*’.

Soltanto con-fondendo il piano della legittimazione ad agire, con quello del(l’ipotetico) movente semplicemente psicologico – tra altri parimenti e legittimamente ipotizzabili – che potrebbe (ma non necessariamente) portare a promuovere il giudizio (ossia chiedere l’esibizione delle *rationes* per trarne un eventuale vantaggio economico – che fa dell’‘avversario’ anche un antagonista nella pratica commerciale), si potrebbe condurre ad attribuire una identificazione univoca tra il termine ‘*adversarius*’ e il concetto di ‘concorrente negli affari’ – soluzione che è contraria sia alla luce del periodare, sia della struttura del mio scritto.

Del resto, v’è da chiedersi, però, per quale ragionevole motivo si richiederebbe l’esibizione delle scritture contabili altrui se ciò fosse confinato negli stretti limiti propri della relativa azione.

Spero, in questo modo, di aver ribadito l’interpretazione del passo che proponevo – sul punto, ripeto, del tutto incidentalmente.

Se, comunque, in quelle pagine non fossi stato sufficientemente chiaro, non resta che scusarmi con l’eventuale lettore. Ma sarebbero state più che sufficienti tre righe per segnalare l’involontaria oscurità.

Non intendo insistere, quindi, oltre su altri dettagli, peraltro secondari, poiché la puntigliosità è stucchevole tanto per l’autore, quanto più per chi abbia l’avventura di leggere le sue pagine²⁶.

²⁶ Ometto, quindi, di considerare l’articolata interpretazione dello studioso pavese, anche nella parte del *responsum* vero e proprio, e in quella riconducibile – secondo i nostri schemi concettuali – ad un caso di *reductio ad absurdum* (cfr. J.D. HARKE, *Actio ad exhibendum. Vorlegungsklage im römischen Recht*, Berlin, 2019, 31 s.; MANTOVANI, *Alfeno e la serietà dell’ironia*, cit., 216 s.). Mi pare, infatti, che il rischio sia quello di concentrarsi su profili definitivi (‘dogmatici’ lato sensu, ossia sul modo di ‘incasellare’ quella particolare soluzione, e, quindi, di ‘imbrigliarla’ all’interno di nostri schemi, ancorché radicati nelle fonti retoriche), piuttosto che di scorgerne il profilo giuridico. E per tale via, di oscurare la ragione per la quale il giurista affermi che non possa ammettersi l’esibizione di libri altrui (sebbene motivata da interessi culturali, in sé anche, e più, encomiabili), per il semplice fatto che ciò corrisponderebbe ad una violazione del diritto assoluto di proprietà. E poiché tale è la premessa del ragionamento, a maggior ragione non potrà considerarsi portatore di interesse chi intenda farsi esibire le scritture contabili dell’avversario, in premessa, esercitando l’azione *de quo*, o/e anche per altri motivi – a titolo d’esempio economici (come suggeriva pure

Aggiungo soltanto, per mero tuziorismo, senza che questo muti – di per sé – il senso complessivo di D. 10.4.19, che nel pregevole, ed altrettanto accessibile, *Latin Dictionary* a cura di Charlton T. Lewis, al vocabolo ‘*adversaria, -orum*’, si legge questa definizione:

«In mercantile language, a book at hand in which all matters are entered temporarily as they occur, a waste-book, day book, journal, memoranda, etc.».

Spia sintomatica, dunque, di termini che non sono poi così distanti da questioni di traffico commerciale e, evidentemente, problemi di (pressoché inevitabile) concorrenza²⁷. Senza prescindere, ovviamente, di per sé dalla loro (eventuale) dimensione processuale.

4. *La polvere sotto il tappeto*. – Questi, dunque, i semplici dati, da cui ciascuno, se vorrà, potrà trarre elementi per formarsi un autonomo giudizio. A questo punto, pur manifestando doverosa considerazione per le modalità di illustrazione della tesi da parte del cortese contraddittore, credo sia opportuno sottolineare gli elementi di metodo impiegati anche nella sua censura.

Come ho avuto occasione di sottolineare, in un passato non troppo remoto, e come in questa sede ho ribadito²⁸, Mantovani tende, talora, a valorizzare elementi a favore della tesi che intende sostenere, a discapito di dati che, per contro, non militano a suo vantaggio.

Questo del resto, e prima ancora, lo aveva (an)notato l’amico caro, purtroppo recentemente scomparso, Ferdinando Zuccotti, in uno scritto memorabile dedicato al *diabolus interpolator*, scritto capace di suscitare tuttora profonda ammirazione²⁹, e

HARKE, *op. cit.*, 31 («denn das Interesse am fremden Rechnungsbuch betrifft das Vermögen des Klägers und vermag der Vorlegungsklage folglich durchaus eher eine Grundlage zu bieten als das wissenschaftliche Interesse an fremden Sachbüchern»), sulla cui deduzione, criticamente, a ragione, lo stesso MANTOVANI, *op. cit.*, 217, che pure ammette il profilo patrimoniale della vicenda). Lasciando, in ogni caso, qui in sospenso il problema della concessione generalizzata di tale azione (vd. già, ad es., M. TALAMANCA, s.v. *Actio ad exhibendum*, in *NNDI*, I.1, Torino 1957, 254 ss., e, per il diritto classico, M. MARRONE, *Actio ad exhibendum*, Palermo 1958 [= *Aupa* 26], 108 [280] ss.), e, nel caso di specie, della sua estensione alle *rationes adversarii*, con relativa negazione da parte del nostro giurista (perché il postulante era un creditore? e se fosse stato, invece, il debitore?). Ma tutto ciò esula dalle attuali considerazioni.

²⁷ Cfr. LEWIS and SHORT, *A Latin Dictionary*, Oxford 1993, 48 ad v. ‘*adversarius*’, con allegazione di Cic., *Pro Rosc. com.* 2.5-7. Letteralmente ‘ciò che sta davanti ai nostri occhi’, quindi un registro che, nella prosa dell’Arpinate, rimanda – figurativamente – al mondo degli affari.

²⁸ Vd. sopra, § precedente.

²⁹ Non nascondo anche la sorpresa che aveva suscitato in me la lettura di quelle pagine, intanto per il loro valore scientifico, e poi per il fatto che Zuccotti non le aveva volute proporre alla

non soltanto da parte mia, per la conoscenza straordinaria e per la particolare maestria nel districarsi tra fonti giuridiche e fonti letterarie³⁰.

In quella sede, lo Studioso scomparso – a proposito della discussione sorta all'interno di un seminario trentino in tema di interpolazionismo, discussione introdotta dallo studioso pavese con riguardo all'aggettivo *congruus* di cui trattava l'intervento di Giuseppe Falcone³¹ – manifestava una invidiabile visione a tutto tondo delle testimonianze, del loro valore probatorio, senza soprattutto tralasciare alcun elemento utile alla valutazione del fenomeno più generale, portando ad emersione, oltre alle qualità, i limiti delle analisi effettuate dai relatori, ivi compresa quella offerta da Mantovani³².

Parimenti, anche il Santucci, nel commentare il contributo dedicato alla *inopia legum* e il diritto privato³³, ha messo criticamente in luce diversi profili incerti, ottenendo, peraltro, l'adesione – non sospettabile di prevenzione nei confronti dell'autore pavese – di uno studioso del valore di Aldo Schiavone³⁴.

rubrica dell'Osservatorio di *Legal Roots*, da me curata – ne ignoro le ragioni, ma posso immaginare che risiedesse nel fatto che il volume censito era da me edito, insieme a Gianni Santucci (cfr. M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI (cur.), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae'. Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani* (Trento, 14 e 15 dicembre 2007), Trento 2011) – bensì direttamente alla redazione degli 'articoli', di modo che ne venni a conoscenza solo all'uscita del volume della Rivista.

³⁰ Cfr. dunque (l'ampio contributo a firma di) F. ZUCCOTTI, *Diabolus interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica del testo*, in LR 2, 2013, 141 ss. L'ammirazione discende anche dallo stile letterario che Zuccotti sapeva utilizzare. Soltanto per fare un esempio, proprio nel volume che ha originato queste pagine, si rilegga la mirabile, anche nella brevità pari all'intensità, 'prefazione' dedicatoria in ZUCCOTTI, FENOCCHIO (cur.), *A Pierluigi Zannini*, cit., 5-6.

³¹ Si trattava, nello specifico, della valutazione della *laudatio edicti* contenuta in Ulp. 4 ad ed., D. 2.14.1 pr.; vd., rispettivamente, G. FALCONE, *L'esordio del commento ulpiano all'editto sui patti* (D. 2.14.1 pr.) tra critica testuale e analisi dei percorsi concettuali, in MIGLIETTA, SANTUCCI (cur.), *Problemi e prospettive della critica testuale*, cit., 81 ss.; D. MANTOVANI, *Appendice. 'Ea quae inter eos placuerunt': sui rischi del riuso dell'interpolazionismo. A proposito dell'emendazione di D. 2.14.1 pr. proposta da Giuseppe Falcone*, in op. cit., 173 ss., a cui già aveva replicato, non senza efficacia, FALCONE, *Postilla. A proposito dell'appendice di Dario Mantovani sul mio contributo*, in op. cit., 207 ss.

³² Cfr., ampiamente, ZUCCOTTI, *Diabolus interpolator*, cit., 157 ss. (in particolare).

³³ Vd. G. SANTUCCI, *Inopia legum e diritto privato. Riflessioni intorno ad un recente contributo*, in SDHI 80, 2014, 373 ss., a proposito di D. MANTOVANI, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione e critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in J.L. FERRARY (cur.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 708 ss. Vd. anche, in rapida ma incisiva critica, J. PARICIO, *La formación del derecho privado romano*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Saõ Paulo 2021, 38 s. nt. 59, ed ora Id., *De Gargnano a Ordesa. Aspectos de la 'tutela impuberum'*, in SCDR 35, 2022, 286.

³⁴ Vd. A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Nuova edizione, Torino 2017, 470 nt. 1, il quale parla, a riguardo dello scritto di Mantovani, di «argomenti di indubbio fondamento,

Sempre per esclusiva comodità del lettore, riporto pure quanto, a mia volta, osservavo – *incidenter tantum* – nel numero d'esordio della rivista *Codex*³⁵, laddove riservavo un commento al bel volume di Emanuele Stolfi dedicato agli 'attrezzi del giurista'³⁶.

In quella sede, alla luce di una citazione della Patristica, tratta da una pagina dei *carmina* di Ildeberto di Lavardin († 1133), corrispondente alle parole «*verbum pauper acerbum*»³⁷, veniva occasione di risalire con la memoria al contributo dello studioso pavese dedicato alle 'api del misero' (alla luce della *Declamatio maior* XIII dello Pseudo-Quintiliano)³⁸, poiché anche la pagina dell'antico Vescovo di Tour trattava dello stesso tema.

E così ne scaturiva una breve considerazione e una più ampia nota a piè di pagina, dal seguente tenore³⁹: «Pagina [*scl.* di Ildeberto], peraltro, rimasta ignota al Mantovani che, in tempi abbastanza recenti, si è diffuso, non senza eleganza stilistica, su temi analoghi [...]. La conoscenza del testo di Ildeberto avrebbe certo recato giovamento all'autore italiano per la completezza dell'indagine, in punto collegamenti e tradizioni testuali nonché culturali».

anche se a loro volta non sempre inattaccabili, come dimostra bene SANTUCCI [*op. cit.*]...», et rell. Sugli interventi di Mantovani, Santucci e Schiavone mi sia consentito rimandare anche alle veloci annotazioni racchiuse in M. MIGLIETTA, *Le norme di diritto criminale*, in M.F. CURSI (cur.), *XII Tabulae. Testo e commento*, II, Napoli 2018, 479 nt. 1, in cui, a proposito di Rotondi, osservavo: «... l'acuto Studioso, la cui opera sulle *leges publicae populi Romani* risulta essere ancora oggi fondamentale (tra le relative raccolte, e giudicata ancora di recente "the most notable" da B. SIRKS, *The edition of the Twelve Tables in Roman Statutes*, in *RHD* 85, 2017, 65), e la cui tesi centrale ha ricevuto una difesa solida e convincente, essendo stata condotta, invece, con rigore di metodo ed onesta intellettuale (caratterizzati dalla obiettiva considerazione dell'intera gamma di dati disponibili, e non soltanto, o soprattutto, di quelli militanti a favore delle proprie asserzioni), quindi, con innegabile *copia argomentorum*, da SANTUCCI, *Inopia legum*, cit., 373 ss., contributo che ha incontrato l'autorevole apprezzamento di SCHIAVONE, *Ius*, cit., 470 nt. 1 (ma curiosamente non considerato dalle pagine dovute a J.F. STAGL, *Die Bedeutung von leges publicae im Römischen Recht: Der Beitrag Mantovanis zur 'legum multitudo' und die Frage der Privatautonomie bei den Romern*, in *ZSS* 133, 2016, 445 ss. e, parimenti, ID., *Nachwort: Juristenrecht oder Gesetzesbuch*, in D. MANTOVANI, *Legum multitudo. Die Bedeutung der Gesetze im Römischen Privatrecht*, Berlin 2018, 110 ss.)». Da ultima, pur in una iniziale illustrazione della tesi dell'autore pavese, non manca di registrare puntualmente le osservazioni critiche e le riserve di Schiavone e di Santucci, F. TERRANOVA, *'Inter amicos manumittere'. Problemi di origine*, Torino 2025, 97 s. nt. 146.

³⁵ Cfr. M. MIGLIETTA, *Sulla formazione del giurista 'attrezzato'. Osservazioni dalla prospettiva storia del diritto*, in *Codex* 1, 2020, 183 ss. Del resto, risolvendosi le mie 'glosse' in una lunga nota, potrebbero del tutto legittimamente essere sfuggite ai più.

³⁶ Vd. E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto*, Torino 2018.

³⁷ Vd. Migne, *PL*. CLXXI, 1402A.

³⁸ In *TLL*. 387, ed. Håkanson.

³⁹ In questa sede, per esclusive ragioni di formattazione, è opportuno scorporare parti del testo (contenenti mere indicazioni bibliografiche) ponendole, a loro volta, nel presente apparato critico. Vengono, inoltre, corretti un paio di refusi, e apportate marginali variazioni.

Ne seguiva di necessità questo commento⁴⁰: «A differenza di quest'ultimo» – ossia lo stesso Mantovani – «invece e specularmente, non è sfuggita la *declamatio maior XIII* allo studioso Krapinger⁴¹, nelle interrelazioni con il testo patristico, interrelazioni che, giustamente, non gli sono parse impercorribili: si vedano, ad esempio, i suggestivi passaggi *in mea pascua venit apes sua, quam prohibere | Si potuit, cur non voluit sua damna cavere? - Possit in ortis pocula mortis sparsit amara*⁴². Quanto allo studio del Mantovani, secondo il giudizio di Casamento, van Mal-Maeder, Pasetti⁴³, quegli avrebbe cercato di mostrare che il «caso si presenta identico nella declamazione e nelle fonti giuridiche» romane, e, pertanto, che «giuristi e declamatori ricorr[erebber]o, nel discuterlo, alle stesse argomentazioni».

Questo, tuttavia, a tacere del fatto che – alla luce della fonte pseudo-quintiliana e di quella giuridica (Ulp. 18 *ad ed.*, Coll. 12.7.10) – risulta essere cosa ben diversa il danno causato al proprietario delle api, affumicandole (tipica azione della realtà, ancora oggi utilizzata in apicoltura, per ispezionare l'arnia o per allontanare gli insetti, e quindi giuridicamente 'credibile', o 'vera', come si sarebbe detto a riguardo dei giuristi romani: cfr. Cic., *Brut.* 41.152 [...] ⁴⁴), mentre ben poco 'realistica' (e, quindi, assai poco consona ai «sentieri della giuridicità» – come avrebbe obiettato Filippo Gallo⁴⁵) è, per contro, l'ipotesi dell'avvelenamento dei propri fiori – quindi del proprio giardino, con possibili ripercussioni negative anche per lo stesso agente o per i suoi beni ed eventuali animali – per eliminare le api altrui (fondamentale differenza percepita anche da Corbino)⁴⁶.

⁴⁰ A proposito di D. MANTOVANI, *Giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, SCDR 19, 2006, 205 ss., e di ID., *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in ID., A. SCHIAVONE (cur.), *Testi e problemi del giusnaturalismo*, Pavia 2007, 323 ss.

⁴¹ Cfr. G. KRAPINGER, *Die Bienen des armen Mannes. Grössere Declamationen* 13, Cassino 2005, 188 ss.

⁴² Vd. G. KRAPINGER, *Die Bienen des armen Mannes in Antike und Mittelalter*, in M. GRÜNBART (cur.), *Theatron. Rhetorical Culture in Late Antiquity and the Middle Ages*, Berlin-New York 2007, 199 ss.; e cfr. anche ID., *Die Bienen des armen Mannes. Grössere Declamationen*, cit.

⁴³ Vd. A. CASAMENTO, D. (van) MAL-MAEDER, L. PASETTI, *Introduzione: tra diritto, retorica e letteratura*, in ID. (cur.), *Le 'Declamazioni minori' dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, Berlin-Boston 2016, 5.

⁴⁴ Qui viene omesso un semplice rinvio interno ad altra nota del contributo. Il passaggio della citazione ciceroniana richiamato corrisponde, invece, al tratto: ... *postremo habere regulam, qua vera et falsa iudicarentur...*, et rell.

⁴⁵ Così – riferendosi allo stesso Mantovani – F. GALLO, *Un nuovo approccio per lo studio del 'ius honorarium'*, in SDHI 62, 1996, 30 nt. 77, ora in F. BONA, M. MIGLIETTA (cur.), *Filippo Gallo. Opuscula selecta*, Padova 1999, 973 nt. 77.

⁴⁶ Cfr. A. CORBINO, *Actio in factum adversus confitentem. Quint., Declam. Maior XIII*, in C. RUSSO RUGGERI (cur.), *Studi in onore di A. Metro*, cit., I, 512.

Si potrebbe richiamare, a questo proposito, quanto efficacemente riassunto, a proposito della regina Rosmonda, dal suggestivo ‘Vocabolario Tramater’, *ad h.v.*⁴⁷:

«figlia di Cunemondo, moglie di Alboino, ucciso per opera di lei da Almachide [scl. Elmichi] ch’ella sposò, ed insieme con lui, volendolo avvelenare, morì avvelenata»,

l’effetto, infatti, sarebbe ragionevolmente lo stesso.

Né l’obiezione può essere superata da quanto affermato dallo stesso Mantovani⁴⁸, ove cerca, – come va riconosciuto – con notevole sagacia, di superare il problema. Egli, infatti, adotta, e adatta, la tecnica retorica che potremmo definire dell’*‘under-statement’*, nell’alludere rapidamente al problema, marginalizzandolo in nota e minimizzandolo (come denunciano le sue stesse parole: «non indebolisce affatto il legame fra controversia giurisprudenziale e declamazione la differente modalità dell’azione»), con lo scopo di neutralizzarlo, ossia, appunto, per superare la difficoltà appena sopra segnalata. Ma con ciò stesso ammettendone l’esistenza.

Egli, dunque, sostiene che la differenza tra le due fattispecie (‘affumicatura delle api’ contro ‘avvelenamento dei fiori’) sia frutto di una scelta ‘voluta’ dallo pseudo-Quintiliano, segno della «padronanza giuridica del retore». Per questa via, però, il Mantovani giunge al risultato di postulare proprio ciò che, in realtà, avrebbe dovuto essere dimostrato (e si veda ancora Corbino⁴⁹, che sottolinea la differenza proprio a partire dalle parole attribuite all’*actor*, il quale afferma che «avrebbe potuto, senza danno altrui, difendersi ‘fumo’», cosa che, evidentemente, sarebbe potuta avvenire – ma non è avvenuta – separando e, soprattutto, allontanando le due ipotesi).

Se, dunque, si può riconoscere, con Dimatteo, che l’indagine dell’autore pavese abbia contribuito, insieme ad altri, in linea teorica al superamento del «dogma della dicotomia fra norme reali e norme fittizie»⁵⁰, ha però pienamente ragione Mario Lentano nell’eccepire – colpendo perfettamente nel segno – che «non è detto [...] che se ‘interpretazioni e ragionamenti’ dei retori ‘coincidono con quelli dei giuristi romani classici’ questo implichi ‘che senz’altro i declamatori hanno tratto da essi’ quelle argomentazioni – come vuole invece Mantovani»⁵¹, senza nulla togliere – ovviamente

⁴⁷ Così VOCABOLARIO UNIVERSALE ITALIANO, COMPILATO A CURA DELLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA TRAMATER E C.I., V (P-RU), Napoli 1835, 875.

⁴⁸ Cfr. MANTOVANI, *Giuristi, il retore e le api*, cit., 241 nt. 107 ed *Id.*, *op. cit.* (2007), 351 nt. 107.

⁴⁹ Cfr. CORBINO, *Actio in factum adversus confitentem*, cit., 512 nt. 7.

⁵⁰ Così G. DIMATTEO, *La ‘pena d’infamia’ e l’inibizione dello ‘ius accusandi’*. *Le norme e le argomentazioni in tema di ‘infamia’ delle ‘Declamazioni minori’* 250, 263, 265 e 275, in A. CASAMENTO, D. (VAN) MAL-MAEDER - L. PASETTI (cur.), *Le ‘Declamazioni minori’ dello Pseudo-Quintiliano*, cit., 47.

⁵¹ Così M. LENTANO, *Auribus vestris non novum crimen. Il tema dell’adulterio nelle ‘Declamations minores’*, in A. CASAMENTO, D. (VAN) MAL-MAEDER, L. PASETTI (cur.), *op. cit.*, 75 e nt. 32.

– alla realtà dei rapporti sussistenti, in generale, tra *declamationes* e *ius* (si veda, in proposito, l'ampio quanto accurato lavoro di Rizzelli)⁵²»⁵³.

5. *Appendix*. – Prima di licenziare queste brevi considerazioni, mi pare opportuno sottolineare ancora – a modo di semplice 'appendice' – due elementi della critica dello studioso pavese.

Alludo, in primo luogo, alle sue rapide annotazioni circa la monografia *Servius respondit*, da me data alle stampe ormai tre lustri orsono⁵⁴, e che, nell'economia del discorso – ossia con riferimento a D. 10.4.19 – appare, nuovamente, del tutto laterale, essendo il testo alfeniano, in quella sede, considerato soltanto per un parallelismo linguistico rispetto all'opera di Cicerone e all'interno della sezione che racchiude la valutazione critica del censimento operato dal Bremer circa le attribuzioni dei testi a Servio⁵⁵.

In quella annotazione il Mantovani richiama, da ultimo (ma semplicemente *per relationem*, ciò che si riduce ad un classico 'argomento ad evidenza', di per sé privo, pertanto, di forza probatoria – avendo soltanto l'effetto di invertire l'onere della prova), i rilievi già proposti da Giovanni Finazzi, omettendo, inoltre, di indicare che l'analisi del Collega romano si riferiva – in realtà – alla sola prima sezione del lavoro, quella in cui ipotizzavo una sorta di preferenza di Pomponio per l'opera di Quinto Mucio Scevola, contro una visione severa verso quella di Servio⁵⁶.

Debbo comunque, e volentieri, riconoscere che il cortese recensore ha manifestato onestà intellettuale nell'aver evitato di (cadere nella tentazione di) affermare che il lavoro monografico dedicato a Servio - nella sua completezza - avesse sacrificato

⁵² Cfr. G. RIZZELLI, *Declamazione e diritto*, in M. LENTANO (cur.), *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015, 211 ss.

⁵³ Cfr. MIGLIETTA, *Sulla formazione del giurista 'attrezzato'*, cit., 187-190 e nt. 16.

⁵⁴ Cfr. M. MIGLIETTA, *'Servius respondit'. Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana*, I. *Prolegomena*, Trento 2010. A tal riguardo ho già avuto occasione di intervenire, con un'altrettanto rapida osservazione, in M. MIGLIETTA, *Una panoramica sullo stato dell'arte relativo ai generi letterari della scienza romanistica*, in *Hestiasis per Elio Dovere* [in corso di pubblicazione], 404 nt. 31, laddove eccepisco che il Mantovani «la richiama, da ultimo (con annotazione che si riduce ad un puro argomento ad evidenza [...] ed omettendo, inoltre, di indicare che l'analisi del Collega romano si riferiva – appunto – ad una parte soltanto del lavoro (vd. G. FINAZZI, *Intorno a Pomp. ench. D. 1,2,2,43*, in J. HALEBEECK, M. SCHERMAIER, R. FIORI, E. METZGER, J.P. CORIAT (cur.), *Essay in honour of Boudewijn Sirks*, Göttingen 2014, 219 ss.))».

⁵⁵ Vd. MIGLIETTA, *'Servius respondit'*, cit., 40 nt. 7 e 490 (ed anche, per cenno, intorno alla questione delle forme di *respondi* – *respondit*, 21 nt. 15), *infra*, § 6.

⁵⁶ Peraltro, una replica – spero, veramente, serena – ai compositi rilievi del collega Finazzi è in corso di pubblicazione all'interno del mio contributo intitolato *Una panoramica sullo stato dell'arte relativo ai generi letterari della scienza romanistica*, e destinato ai citati 'scritti' per Elio Dovere.

l'approfondimento circa il contenuto delle testimonianze⁵⁷. Una simile, eventuale osservazione – che dovrebbe essere tacciata recisamente di mala fede – non avrebbe tenuto conto, da un lato, del fatto che tale lavoro si annunciava espressamente in funzione di *prolegomena* a studi successivi e contenutistici e, dall'altro lato, della sua natura (di carattere eminentemente palinogenetico). Diversamente – e *mutatis mutandis*, naturalmente – la stessa critica dovrebbe essere sollevata contro ogni studio di tale natura e, andando *e minore ad maiorem*, anche alla monumentale *Palingenesia iuris civilis* di Otto Lenel, di cui tutti siamo profondamente debitori e dalla quale qualsiasi studio romanistico, che voglia dirsi autenticamente tale, non può seriamente prescindere.

In secondo luogo, lo studioso pavese interviene sulla sezione dello stesso lavoro dedicato al Maestro di Alfeno e relativa al censimento delle fonti bizantine in cui, a differenza di quelle originali di lingua latina, si fa espresso riferimento al nome di Servio⁵⁸. Ragione per cui ne proponevo il recupero in sede di *fontes* attribuibili all'*antecessor*⁵⁹.

Orbene, a questo proposito Mantovani respinge la mia proposta, limitandosi ad affermare quanto segue: «Miglietta [...] sostiene invece, in relazione agli scolii, che “queste testimonianze vanno, pertanto, accolte fra quelle da attribuire” a Servio. Tuttavia, l'esame che l'A. dedica agli scolii, in quanto rimane sul piano di una loro trascrizione e parafrasi, non fornisce argomenti che permettano di superare lo scetticismo espresso da Roth»⁶⁰.

Mi siano consentite alcune brevi considerazioni.

Intanto, la corretta metodologia interpretativa delle fonti antiche richiede che queste siano rispettate ed accolte per quanto ci 'testimoniano', salvo che sia possibile dimostrare che, sul punto, recano informazioni scorrette o, in ogni caso, non rispondenti alla realtà.

Del resto, anche in questo caso, Mantovani si rifà ad una annotazione – ossia un inciso in nota a piè di pagina – dello studioso tedesco appena evocato, incastonata nel breve paragrafo dedicato ai rapporti tra 'Servius und Alfenus'⁶¹, e che non occupa un posto centrale nella riflessione di Roth.

L'inciso suona nei seguenti termini: «Die Überlieferungsgeschichte dieser Serviuszitate ist unsicher» – e prosegue con una sintetica valutazione di D. 1.2.2.43-44, Pomp. l.s. *ench.* – per approdare, nel merito, a questa osservazione: «4 Basilikenscho-

⁵⁷ Né questo pregio è annullato da quanto osservato da Mantovani in tema di *scholia* in cui compare il nome di Servio a differenza delle matrici latine: vd. appena oltre, in questo stesso § e nt. 60 (circa la citazione a cui essa si riferisce).

⁵⁸ Cfr. MIGLIETTA, 'Servius respondit', cit., 516 ss.

⁵⁹ *Ibid.*, 528.

⁶⁰ Così MANTOVANI, *Alfeno e la serietà dell'ironia*, cit., 193 nt. 9.

⁶¹ Cfr. H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, Berlin 1999, 23-25.

lien schließlich nennen Servius als Autor der Entscheidung, obwohl die Digesten nur *respondi* oder *respondit* haben⁶²: Bas. 20. 1. 27; 48. 1. 6; 60. 2. 5 jeweils: ἡρωθήθη ὁ Σέρβιος» – in realtà, nei relativi *scholia*, si legge, ‘rispettivamente’: ἡρωθήθη ὁ Σέρβιος - ἡρωθήθη ὁ Servios - Ἡρωθήθη Σέρύϊος – «Bas. 48. 5. 15: Σέρβιος ἀπεκρίνατο. Ob die Entscheidungen zu Recht Servius zugewiesen werden, bleibt offen»⁶³.

Roth soggiunge ancora l’ipotesi per cui la (relativamente) lunga citazione serviana, che a suo dire introdurrebbe il titolo di D. 9.1 (ma, in realtà, si tratta di una distrazione dello studioso tedesco – che fa dubitare della sua complessiva precisione – poiché il passo in questione non può che essere quello salvato in D. 9.1.1.4, Ulp. 18 *ad ed.*)⁶⁴, potrebbe aver influenzato gli Scolasti in quella scelta attributiva con riferimento al commento a Bas. 60.2.5 [= D. 9.1.5]. Senza mancare di osservare, tuttavia, sulla scorta di Schulz, che i giuristi bizantini avrebbero potuto disporre di un testo più antico – anteriore alla Compilazione – che conteneva effettivamente tali attribuzioni⁶⁵.

A parte le sviste nella trascrizione delle fonti greche evocate, e, inoltre, il fatto che gli *scholia* di cui si tratta, e che riportano in modo originale il nome di Servio, sono cinque e non quattro⁶⁶, come afferma invece Roth (e che, in ogni caso, emergono in

⁶² Tuttavia, questo particolare dato – accolto da MANTOVANI, *op. cit.*, 193 (e nt. 11) anche nella sua dimensione quantitativa – quantomeno ai nostri fini, è del tutto privo di pregio, poiché come aveva già e bene evidenziato F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, 255 nt. 1, entrambe le forme del verbo *respondere* (alla prima o alla terza persona singolare) erano in origine espresse attraverso la sigla ‘R’, che i copisti scioglievano secondo la loro sensibilità, in assenza dell’indicazione esplicita del nome del giurista (e, del resto, lo ricorda anche ROTH, *Alfeni Digesta*, cit., 25 e nt. 56; vd., peraltro, già le cautele espresse da TH. MOMMSEN, *Ueber Julians Digesten*, in ZRG 9, 1870, 90 s. nt. 25).

⁶³ Cfr. ROTH, *Alfeni Digesta*, cit., 24 nt. 49.

⁶⁴ *Itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam: quod si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis, aut si plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuria agetur.* Cfr., a questo riguardo, anche D. 9.2.52.2, Alf. 2 *dig.* – a parte la considerazione che io stesso ritenevo da attribuire a Servio sia D. 9.1.1.4 sia D. 9.1.5 (cfr. MIGLIETTA, ‘*Servius respondit*’, cit., 329 s.).

⁶⁵ ROTH, *op. et loc. ult. cit.* e cfr. SCHULZ, *Geschichte*, cit., 256 nt. 4 (ma, in realtà, in forma meno recisa di quanto gli sia stata attribuita).

⁶⁶ Ossia Sch. 2 *ad Bas.* 20.1.27.1 [Hb. II, 354 = BS. III, 1193-1194] - D. 19.2.27.1; Sch. 1 *ad Bas.* 48.1.6 [Hb. IV, 618 = BS. VII, 2812-2813] - D. 40.1.6; Sch. 1 *ad Bas.* 48.5.15 pr. [Hb. IV, 699 = BS. VII, 2901] e Sch. 2 *ad Bas.* eod. § 1 [Hb. IV, 699 = BS. VII, 2901] - D. 40.7.14; Sch. 1 (Pe) *ad Bas.* 60.2.5 [Hb. V, 262 = BS. VIII, 3089] - D. 9.1.5: vd. MIGLIETTA, ‘*Servius respondit*’, cit., 516 ss. (520 ss., in particolare). A differenza di Roth, invece, MANTOVANI, *Alfeno e la serietà dell’ironia*, cit., 192 nt. 9, riporta tutti e cinque gli scolii (che, del resto, erano chiaramente censiti nel mio lavoro), ma non sembra aver notato l’omissione da parte dello studioso tedesco.

numero decisamente contenuto, tale da far escludere ragionevolmente la scelta di un'attribuzione generalizzata al maestro di Alfeno da parte degli autori bizantini), è ovviamente del tutto legittimo optare per l'accoglimento della sua soluzione.

Tale soluzione, tuttavia e a ben vedere, non è affatto 'scettica', come giudica lo studioso pavese, ma indica solamente che la valutazione del fenomeno 'bleit offen'. E se la questione 'resta aperta', non esclude – per sua natura – cittadinanza alla tesi inversa, che può vantare, per vero, autorevole fondamento nelle pregevoli indagini di Riccobono⁶⁷, secondo cui alcuni testi degli *antecessores* d'Oriente risulterebbero essere più aderenti alle collezioni classiche rispetto alle versioni contenute nella Compilazione giustiniana⁶⁸.

Non è poi conforme al vero il fatto che mi sia limitato ad una semplice trascrizione e parafrasi degli *scholia*, poiché se, in sede di commento dei testi – per le ragioni sopra esposte, ossia per il carattere palinogenetico dello studio – non sono entrato nel dettaglio della loro interpretazione contenutistica, la sezione dedicata a tali *fontes* è accompagnata, intanto, dalla verifica dello stato complessivo della tradizione bizantina in tema⁶⁹.

Inoltre, non era certo di poco momento la considerazione che svolgevo circa il fatto che i cinque commenti analizzati derivano dall'opera di Stefano e di Doroteo – e non di giuristi più tardi, o addirittura ignoti – allievi diretti di coloro che hanno collaborato alla stesura del Digesto o collaboratori essi stessi. Stefano, quale *auditor*

⁶⁷ Cfr. S. RICCOBONO, *Il valore delle collezioni giuridiche bizantine per lo studio critico del 'Corpus iuris civilis'*, e *Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizantine*, in ID., *Scritti di diritto romano*, I, *Studi sulle fonti*, Palermo 1957, 365 ss., 393 ss. (e vd. già I. ALIBRANDI, *Dell'utilità che arrecano alla storia ed alle antichità del diritto romano gli scritti de' greci interpreti e degli scolasti de' Basilici*, in ID., *Opere giuridiche e storiche*, I, Roma 1896, 47 ss.) tesi alla quale ho cercato di fornire un primo contributo – oltre che nella parte qui discussa – in M. MIGLIETTA, *Riflessioni intorno a Bas. 23.1.31.1: problemi testuali e prospettive di giuristi bizantini*, in L. GAROFALO, *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, II, Padova 2007, 689 ss.

⁶⁸ Del resto, è lo stesso Maestro panormitano (in *op. et loc. ult. cit.*) a ricordare come lo stesso Contardo Ferrini – va detto, dubbioso sul punto di nostro interesse (cfr. C. FERRINI, *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo*, ID., *Opere*, 2, Milano 1929, 175 nt. 2) – con gli studi sulla Parafrasi teofilina abbia dimostrato la conoscenza positiva da parte dell'*antecessor* greco di fonti anteriori alle quali avrebbe attinto per operare composizione ed eventuali variazioni rispetto al testo delle Istituzioni imperiali (e vd., e.g., C. FERRINI, *I commentari di Gaio e l'indice greco delle Istituzioni*, nonché *Delle origini della Parafrasi greca delle Istituzioni*, rispettivamente in ID., *Opere*, 1, Milano 1929, 81 ss., 105 ss.).

⁶⁹ Vd., e.g., MIGLIETTA, *'Servius respondit'*, cit., 517-520 nt. 1101.

di Taleleo o di Teofilo⁷⁰, e di Doroteo si sostiene possa aver parimenti avuto a disposizione versioni originali delle opere dei giuristi classici⁷¹.

Ancora, come già osservavo, «gli *scholia* analizzati nei paragrafi precedenti di questo capitolo, *scholia* nei quali è stato conservato il nome di Servio al pari dell'originale latino, appartengono tutti – salvo i pochi casi di impossibilità di assegnazione – agli stessi Doroteo e Stefano»⁷². Per cui, per la regola transitiva, anche questo costituisce ulteriore e grave indizio di attendibilità del dato di partenza.

6. *That's is folks*. – Alla luce di quanto siamo andati dicendo, confermo la mia gratitudine per lo studioso pavese, che, con le sue annotazioni, mi ha consentito di precisare il pensiero precedentemente espresso.

Ribadisco, infatti, quanto già sostenuto in passato (ma di cui resto convinto), secondo il quale le nostre 'pubblicazioni' non sono più realmente 'nostre' nel momento stesso in cui vengono – appunto – 'rese pubbliche', e quindi affidate al patrimonio comune della scienza.

Del resto, ad essere sinceri, e prima di tutto con noi stessi, anche se possa umamente dispiacere un poco essere ripresi in qualche punto delle nostre indagini, alle quali abbiamo dedicato tempo, impegno e talora anche fatica, siamo tutti concordi nel ritenere che soltanto chi fosse affetto da qualche forma di narcisismo potrebbe considerare quale sorta di oltraggio una critica in ambito scientifico⁷³.

⁷⁰ Vd., in particolare, J.-A.-B. MORTREUIL, *Histoire du droit byzantin*, I, Paris 1966 [ried. Osna-brück 1966], 290 e nt. c, C.G.E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, 6. *Prolegomena*, Leipzig 1870, 47 ss. e, più recentemente, P. PESCANI, s.v. *Stefano*, in NNDI, 18, Torino 1971, 425 (cfr. anche Id., s.v. *Taleleo*, in *op. cit.*, 1026).

⁷¹ Lo suggeriva, pur con prudenza, un bizantinista del peso scientifico di C.E. ZACHARIA VON LINGENTHAL, *Aus zu den Quellen des römischen Rechts*, in ZSS, 10, 1889, 285 (contrariamente a quanto ipotizzato, ma senza riscontri, da MANTOVANI, *Alfeno e la serietà dell'ironia*, cit., 192 nt. 9).

⁷² Così MIGLIETTA, 'Servius respondit', cit., 517.

⁷³ Ancora di recente ho espresso simili concetti nella *Laudatio valde brevis* dedicata all'amico carissimo Prof. Ernesto Bianchi, nel *Liber Amicitiae* a lui dedicato. Ivi, infatti, osservo: «Se dovessi individuare, tra molti, i pregi di Ernesto sottolineerei, tuttavia, in particolare il suo profondo rispetto per gli altri, al punto di essere capace di ritrarsi (e sospendere anche le sue legittime aspirazioni) ogni volta in cui Egli ravvisi un fondamento nelle ragioni altrui – pur mantenendo consapevole fermezza nella bontà delle proprie convinzioni, comunque sempre meditate. Un dono, questo, dispensato a pochi dalla natura, che può apparire (soprattutto a quei presuntuosi per i quali la rivoluzione copernicana pare non aver mai realmente inciso sul sentimento malato di assoluta 'centralità' nell'universo) segno di ingenuo irenismo, mentre deriva esclusivamente dalla considerazione del pensiero altrui, persino delle opinioni, delle 'comprensibili' motivazioni che li sostengono, anche quando dimostrino la loro gracilità di fondo» (vd. M. MIGLIETTA, *Laudatio valde brevis*, in Id., G. MAININO (cur.), *Liber amicitiae per Ernesto Bianchi*, Bari 2025, xii).

E se anche i punti di vista possano prendere avvio da angolature diverse, mi fa piacere scorgerne che Mantovani⁷⁴ ha chiuso le sue pagine – seppure isolatamente dal precedente contesto, ma certo per onorare la memoria di Giovanni Negri – ricordando anch’egli il parallelismo linguistico da quest’ultimo rilevato⁷⁵ circa il tratto ‘... quia, si essent exhibiti, cum eos legisset, doctior et melior futurus esse’ di D. 10.4.19 (con particolare riferimento al sintagma ‘doctior et melior’) e quanto contenuto in

Cic. Brut. 41.151: *Nam et in isdem exercitationibus ineunte aetate fuimus et postea una Rhodum ille etiam profectus est, quo melior esset et doctior; et inde ut rediit, videtur mihi in secunda arte primus esse maluisse quam in prima secundus*

laddove l’Arpinate, con un elegantissimo ed irresistibile chiasmo finale⁷⁶ (stile che tanto influenzerà la prosa di Agostino d’Ippona – senz’altro il più ‘ciceroniano’ tra i grandi Padri della Chiesa latina, pur senza esserne pedissequo imitatore⁷⁷)⁷⁸, tratta del periodo di studio presso la scuola di Molone di Rodi effettuato in gioventù da lui insieme a Servio. E questo potrebbe costituire la spia sintomatica del fraseggio serviano, come pure, peraltro e semplicemente, l’eco delle parole del Maestro nella scrittura dell’Allievo – cosa di per sé non negabile in linea di principio⁷⁹.

Altra reminiscenza serviana potrebbe essere la reprimenda ‘respondit non oportere ius civile calumniari neque verba captari’ del frammento in questione, che pare riecheggiare neppure troppo vagamente l’aspro rimprovero mosso da Q. Mucio

⁷⁴ Vd. MANTOVANI, *Alfeno e la serietà dell’ironia*, cit., 219 e nt. 74.

⁷⁵ Vd. G. NEGRI, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno Varo*, in D. MANTOVANI (cur.), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario*, Torino 1996, 152. Cfr. anche il richiamo dell’acuta osservazione di Negri in MIGLIETTA, *Casi emblematici di ‘conflitto logico’*, cit., 325 e nt. 173 (nonché, nella versione inglese, ID., *Emblematic Cases of «Logical Conflict»*, cit., 263 e nt. 185).

⁷⁶ Cfr. MIGLIETTA, ‘*Servius respondit*’, cit., 81 ss.

⁷⁷ Cfr. M. MANZIN, *Ordine politico e verità in sant’Agostino*, Padova 1998, 152, 163 ss.

⁷⁸ Vd., per tutti, il trattato ancora fondamentale di M. TESTARD, *Saint Augustin et Cicéron*, I. *Cicéron dans la formation et dans l’oeuvre de saint Augustin*. II. *Répertoire des textes*, Paris 1958, *passim*.

⁷⁹ Sebbene il tema della originalità o della dipendenza del giurista più giovane da quello più anziano resti, di fatto, privo di soluzione definitiva, e vada affrontato, invece, frammento per frammento, ‘casisticamente’, più che trarne deduzioni di carattere generale: vd., e.g., già C. FERRINI, *Intorno ai Digesti*, cit., *passim*; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I. *Dalle origini all’opera di Labeone*, Torino 1997, 275; nuovamente ROTH, ‘*Alfeni Digesta*’, cit., 23 ss.; rapidamente V. CARRO, *Su Alfeno Varo e i suoi ‘Digesta’*, in *Index* 30, 2002, 235; M. MIGLIETTA, *Giurisprudenza romana terdorepubblicana e formazione della ‘regula iuris’*, in *SCDR* 25, 2012, 232 ss.; e da ultimo (altro amico e collega maior recentemente scomparso) A. PALMA, *Conflitto tra giudicati e tutela del convenuto: un caso di doppia rivendicazione nei digesta di Alfeno Varo*, in MAGANZANI (cur.), *Antologia del Digesto giustiniano*, cit., 77 ss.

Scevola e ricevuto proprio dal giovane Servio, come narrato in Pomp. *l.s. ench.*, D. 1.2.2.43 [= Pal. 178]: *et ita obiurgatum esse a Quinto Mucio: namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare*⁸⁰. Ma nulla di più mi pare si possa dire in proposito⁸¹.

In ogni caso, poiché la nostra disciplina è il precipitato in un mondo di idee – e, in ultima analisi, di (mere) ipotesi –, mi piace rievocare nella nostra dialettica l'esortazione contenuta nella nota disputa tra Emilio Betti e Pietro De Francisci, ove il primo affermava: «Forse, le nostre strade così divergenti poss[on]o tuttavia trovarsi comprese, piccole traiettorie, in una comune immensa orbita stellare»⁸².

Ovviamente, con questo non intendo affatto paragonare, ad esempio, Mantovani a Betti e, tantomeno, il sottoscritto a De Francisci, salvo forse dove si voglia scorgere, rispettivamente, qualche aspetto del loro temperamento⁸³.

Alla luce di questa suggestione, mi pare si possa concludere il breve dialogo a distanza, ammirando ancora l'acuto censore per essere riuscito a scorgere, nelle parole di Alfeno (o di Servio) in D. 10.4.19, il fatto che «la risposta del giurista romano, sul filo dell'ironia, restituisce al diritto la sua serietà»⁸⁴, tanto da intitolare

⁸⁰ L'intero, famoso escerto dal *liber singularis enchiridii* suona nel seguente modo: *Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse de iure Servius parum intellexisset, iterum Quintum interrogasset et a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obiurgatum esse a Quinto Mucio: namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare. Ea velut contumelia Servius tactus operam dedit iuri civili et plurimum eos, de quibus locuti sumus, audiit, institutis a Balbo Lucilio, instructus autem maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae: itaque libri complures eius extant Cercinae confecti. Hic cum in legatione perisset, statuam ei populus romanus pro rostris posuit, et hodieque exstat pro rostris Augusti. Huius volumina complura exstant: reliquit autem prope centum et octoginta libros.* Sul passo mi permetto di rinviare a MIGLIETTA, 'Servius respondit', cit., 86 ss., diagnosi che mi sento di confermare nella sostanza, nonostante il contrario parere 'sedativo' espresso da FINAZZI *Intorno a Pomp. ench. D. 1,2,2,43*, cit., 220 ss. (ma vd. anche sopra, nt. 54).

⁸¹ Vd., però, ancora la suggestiva pagina di CANNATA, *Per una storia*, cit., 269 s.

⁸² Così E. BETTI *Appendice all'articolo 'L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione' (Contributo alla teoria della delegazione a dare)*, in *BIDR.* 40, 1933, 281 [ora in E. BETTI, P. DE FRANCISCI, *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna. Saggi di Pietro de Francisci e di Emilio Betti. Appendici di Gabrio Lombardi, Giuliano Crifò e Giorgio Luraschi*, Como 1997, 113].

⁸³ Sembra opportuno ricordare che, su impulso di Luigi Garofalo, sono stati selezionati e raccolti gli 'scritti' di Pietro De Francisci, edizione giunta attualmente al terzo tomo (cfr. P. DE FRANCISCI, *Scritti scelti*, I-III, Napoli, 2021-2023). Si tratta di un'opera altamente meritoria e che – secondo le stesse parole dei curatori – mette «a disposizione degli studiosi un materiale [...] disperso in un'immensità di saggi e articoli apparsi nei più diversi contesti, spesso difficilmente reperibili» (*op. cit.*, III, p. VII).

⁸⁴ Così MANTOVANI, *Alfeno e la serietà dell'ironia*, cit., 190.

a ciò il suo lavoro – ove, se è dato scorgere tutta la serietà del diritto e della sua *interpretatio*, sinceramente risulta difficile intravedere il ‘filo dell’ironia’, se non soltanto esercitando una sorta di *metafisica dello... spirito*.

Poiché il rischio che si corre – nel voler scorgere serietà all’interno di una postulata ironia nei responsi di Servio, di Alfeno, o dei giuristi romani in generale⁸⁵ – è quello di provocare, invece, ironia per la nostra eccessiva serietà⁸⁶.

E questo è tutto⁸⁷.

⁸⁵ Naturalmente fatta eccezione per le sparute testimonianze raccolte in una memorabile pagina di A. GUARINO, «*Ineptiae iurisconsultorum*», in ID., *Pagine di diritto romano*, 5, Napoli 1994, 31 ss. (34 s., in particolare). E, al momento di chiudere questo contributo, alla notizia della scomparsa Luigi Labruna, al sorriso per la genialità e l’arguzia del Suo *antecessor*, si sostituisce il rimpianto per un altro Maestro della nostra disciplina che ci ha lasciati.

⁸⁶ Su questa linea, da ultima, persino L. MAGANZANI, *Cicerone e la bellezza del diritto*, in *QLDS* 13, 2023, 39, tratta di «prevenzione di eventuali obiezioni della controparte e la reazione di rimprovero nei confronti di chi voglia, con gli strumenti della dialettica, prendersi gioco del diritto civile (*Orat.* 40.138) che nei digesti di Alfeno si osserva in D. 39.2.43 2 *dig.*, in D. 35.1.27 5 *dig.*, in D. 39.4.15 7 *dig.*, in D. 10.4.19 4 *dig. a Paul. epit.*, in D. 8.2.33 5 *dig. a Paul. epit.*». Si noti, pertanto, in questo lavoro l’esplicito richiamo a D. 10.4.19, in termini di reprimenda (e non certo per l’individuazione di risvolti ironici, scorti neppure da SCHIAVONE, *Ius*, cit., 261 s., il quale anzi tratta della giurisprudenza dell’epoca quale «disciplina austera»). Si veda anche l’evocazione di passi che erano stati oggetto specifico del mio lavoro (vd. sopra, nt. 13, dalla Maganzani non considerato, al pari di quello di Mantovani): interessante la valutazione, in questi termini, di D. 8.2.33 (meno immediato appare, per contro, l’elemento stilistico così segnalato in D. 39.4.15, passo dalla costruzione piuttosto complessa del *responsum* vero e proprio – *tametsi portus quoque, qui insulae essent, omnes eius insulae esse viderentur*, che si ricollega alla clausola censoria contenuta nel *casus*: ‘*ne quis praeter redemptorem post idus Martias cotem ex insula Creta fodito neve eximito neve avellito*’, per via dello sviluppo della vicenda – che pure potrebbe, in parte, non andare del tutto esente da tensioni di questa natura (sebbene si tratti un frammento ignorato dai Basilici): sul punto vd. ancora MIGLIETTA, *Casi emblematici di ‘conflitto logico’*, cit., 326 s. nt. 175 e, volendo, anche ID., *Emblematic Cases of ‘Logical Conflict’*, cit., 263 s. nt. 187).

⁸⁷ Considerato, infine, che il mio cortese contraddittore ha inserito i suoi rilievi nel contributo destinato agli ‘scritti’ in memoria di Giovanni Negri – che mi fu caro, quale docente di diritto romano in Cattolica e nel corso di Dottorato, e amico poi –, ricordando le mie pagine colà, a mia volta, dedicate Gli, e pensando al suo carattere «signorile, cortese e sagace», sono certo che per primo sorriderrebbe di questo scambio di opinioni, e lo accompagnerebbe con una delle sue eleganti e irresistibili battute (la citazione ultima è tratta da M. MIGLIETTA, *A proposito di una ‘lex locationis’ nei ‘Digesta’ di Alfeno*, in MAGANZANI, *Antologia del Digesto giustiniano*, cit., 319, *sub* asterisco).